



Cosa cambia per le macchine usate

Dr Ing. Marco Vigone

*Presidente Commissione "Sicurezza" - UNI Milano
ex Rapporteur Settore "Sicurezza e Salute sul posto di lavoro" - CEN Bruxelles
Amministratore Delegato I.E.C. Srl - Torino*

Via Botticelli 151 - 10154 Torino (Italy) - Tel. (+39) 011.242.53.53 (10 Linee r.a) - Telefax (+39) 011.242.52.00 <http://www.lectorino.com> / e-mail: iec@lectorino.com

MESSA IN SERVIZIO

- **primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunità, di una macchina oggetto del presente decreto legislativo**

MESSA IN SERVIZIO

(non più presente)

- **L'utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza costruiti sulla base della legislazione precedente e già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora siano stati assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore.**

IMMISSIONE SUL MERCATO

- **Prima messa a disposizione, all'interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione**

IMMISSIONE SUL MERCATO (non più presente)

- **La macchina o il componente di sicurezza messi a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione.**



MANUTENZIONE ORDINARIA (UNI 11063)

Tipologia d'interventi manutentivi durante il ciclo di vita, atti a:

- mantenere l'integrità originaria del bene;
- mantenere o ripristinare l'efficienza dei beni;
- contenere il normale degrado d'uso;
- garantire la vita utile del bene;
- far fronte ad eventi accidentali.

Via Botticelli 151 - 10154 Torino (Italy) - Tel. (+39) 011.242.53.53 (10 Linee r.a.) - Telefax (+39) 011.242.52.00 <http://www.iectorino.com> / e-mail: iec@iectorino.com



MANUTENZIONE STRAORDINARIA (UNI 11063)

Tipologia d'interventi non ricorrenti e d'elevato costo, in confronto al valore di rimpiazzo del bene e ai costi annuali di manutenzione ordinaria dello stesso.

Gli interventi inoltre:

- possono prolungare la vita utile e/o, in via subordinata migliorarne l'efficienza, l'affidabilità, la produttività, la manutenibilità e l'ispezionabilità;
- non ne modificano le caratteristiche originarie (dati di targa, dimensionamento, valori costruttivi, ecc.) e la struttura essenziale;
- non comportano variazioni di destinazioni d'uso del bene

Via Botticelli 151 - 10154 Torino (Italy) - Tel. (+39) 011.242.53.53 (10 Linee r.a.) - Telefax (+39) 011.242.52.00 <http://www.iectorino.com> / e-mail: iec@iectorino.com



MANUTENZIONE STRAORDINARIA (UNI 11063)

L'intervento deve essere evidenziato contabilmente; il costo sostenuto per la sua realizzazione può essere:

- attribuito all'esercizio finanziario in cui gli interventi sono stati realizzati.
- capitalizzato, purché determini l'incremento del valore patrimoniale del bene (interventi quali le sostituzioni di componenti strutturali importanti, il rifacimento sostanziale di parti del bene) che in generale determina un aumento significativo della vita utile del bene stesso e/o delle prestazioni proprie della sua funzione.

Via Botticelli 151 - 10154 Torino (Italy) - Tel. (+39) 011.242.53.53 (10 Linee r.a.) - Telefax (+39) 011.242.52.00 <http://www.iectorino.com> / e-mail: iec@iectorino.com



NON E' IMMISSIONE SUL MERCATO

- cessione del prodotto dal fabbricante di un paese terzo al suo mandatario incaricato di svolgere le pratiche necessarie per renderlo conforme

Via Botticelli 151 - 10154 Torino (Italy) - Tel. (+39) 011.242.53.53 (10 Linee r.a.) - Telefax (+39) 011.242.52.00 <http://www.iectorino.com> / e-mail: iec@iectorino.com

NON E' IMMISSIONE SUL MERCATO

- **importazione nell'UE per riesportarlo**
- **cessione del prodotto fabbricato in UE per esportarlo in un paese terzo**
- **esposizione durante una fiera o una mostra**

D.lgs. 81/08 Art. 71 Comma 5

Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso (art. 72 D.Lgs.81/08)

1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, **attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi**, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, **ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.**

2. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro **senza operatore** deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura **una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso**, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.

Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso (art.72 D.Lgs. 81/08)

SANZIONE (art. 87)

7. Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.700 euro per la violazione dell'articolo 72.

Abrogazioni (art. 18)

È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, del medesimo decreto.

D.P.R. del 24/07/1996 n. 459

**Regolamento per l'attuazione delle
direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE,
93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il
riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alle macchine**

Via Botticelli 151 - 10154 Torino (Italy) - Tel. (+39) 011.242.53.53 (10 Linee r.a.) - Telefax (+39) 011.242.52.00 <http://www.iectorino.com> / e-mail: iec@iectorino.com

1. Fatto salvo l'art. 1, comma 3, in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, **deve attestare, sotto la propria responsabilità**, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Via Botticelli 151 - 10154 Torino (Italy) - Tel. (+39) 011.242.53.53 (10 Linee r.a.) - Telefax (+39) 011.242.52.00 <http://www.iectorino.com> / e-mail: iec@iectorino.com

3. Chiunque utilizzi macchine già soggette alla disciplina di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959, messe in servizio successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, ha l'obbligo di denuncia al dipartimento periferico competente per territorio dell'ISPEL dell'avvenuta installazione della macchina.

SORVEGLIANZA DEL MERCATO

(art. 70 D.Lgs. 81/08 comma 4)

Qualora **gli organi di vigilanza**, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, **accertino** che un'attrezzatura di lavoro messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio ai sensi della direttiva di prodotto, **in tutto o in parte, risulta non rispondente a uno o più requisiti essenziali** di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 2, ne informano immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. **In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:**

- a) dall'organo di vigilanza che ha rilevato la non rispondenza in sede di utilizzo, **nei confronti del datore di lavoro utilizzatore** dell'esemplare di **attrezzatura** oggetto dell'accertamento, mediante apposita **prescrizione** a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata rispondenza ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza;
- b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente, nei confronti del **fabbricante e dei soggetti della catena della distribuzione**, alla **conclusione dell'accertamento tecnico** effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato.

ATTIVITA' DI VIGILANZA ASL: MODALITA' OPERATIVE

- Ai servizi delle Aziende USL è riconosciuta una funzione collaborativa di segnalazione delle macchine che presentano deficienze ai requisiti di igiene e sicurezza riscontrate in sede di vigilanza e controllo.
- Constatazione inosservanza delle norme di sicurezza delle macchine
- Violazione sulle carenze riscontrate:
 - palesi
 - occulte

CARENZE PALESI

Responsabilità → per il costruttore
→ per il venditore
→ per l'utilizzatore

Due procedure → 1) Iter amministrativo
→ 2) Iter penale

1) ITER AMMINISTRATIVO

Segnalazione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero del Lavoro secondo l'art. 6 del D. Lgs. 17/2010

2) ITER PENALE

Contro l'utilizzatore: con procedura prevista dal D.P.R. 758/94 con prescrizioni e termini di adeguamento. La rimozione delle difformità riscontrate ammette il contravventore al pagamento di una sanzione in sede amministrativa.

Sequestro cautelativo in caso di gravi rischi per l'incolumità dei lavoratori.

Contro il costruttore e il venditore: violazione dell'art. 23 del D.Lgs. 81/08. Non è applicabile il D.P.R. 758 (reato a condotta esaurita). Procedure ordinarie della legislazione penale. Eventualmente richiesta dell'elenco delle macchine vendute.

CARENZE OCCULTE

Sanzioni solo per il costruttore

Due procedure  1) Iter amministrativo
2) Iter penale

- nessun coinvolgimento del venditore
- utilizzatore: non responsabile. Nei suoi confronti possono essere emanate "disposizioni" secondo l'art. 10 del D.P.R. 520/55. Per le eventuali inosservanze alle prescrizioni impartite si applicano le sanzioni previste dall'art. 11 del D.P.R. 758/94.

AZIONI DI VIGILANZA DELLE ASL: CASI PARTICOLARI

1) MACCHINE MARCATE IMMESSE SUL MERCATO PRIMA DEL 21.9.96

Stesse procedure applicate per le macchine prodotte e immesse sul mercato dopo il 21.9.96.

2) MACCHINE COSTRUITE DOPO IL 21.9.96 E PRIVE DI MARCATURA CE E/O DI DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ E/O DI MANUALE DI ISTRUZIONI

Procedura penale nei confronti del costruttore e del venditore per violazione dell'art. 23 del D.Lgs.81/08.

Segnalazione della carenza rilevata ai Ministeri competenti.

Contestazione all'utilizzatore della violazione dell'art. 71 del D.Lgs. 81/08.

3) AZIONI CONNESSE AD INDAGINI PER INFORTUNI SUL LAVORO

Le attività di accertamento per il reato di lesioni personali colpose continuano ad essere svolte con le procedure già utilizzate.

Se dagli accertamenti emergono carenze sulle macchine che hanno determinato l'infortunio, si attivano le procedure sopra indicate.

4) CESSIONE DI MACCHINE GIÀ IN USO PRIMA DEL 21.9.96 E PRIVE DI MARCATURA CE

Se prive di attestazione di conformità di cui all'art. 11 comma 1 D.P.R. 459/96 o dell' art. 72 del D.Lgs. 81/08, si contesta al venditore la violazione dell'art. 23 del D.Lgs. 81/08.

SANZIONI

❖ **ARTICOLO 23 del D. Lgs. 81/08 e smi**

❖ **ARTICOLO 15 di questo D. Lgs. 17/2010**

ART. 23 D.Lgs. 81/08 **Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori**

- 1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.**
- 2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.**

ART. 23 D.Lgs. 81/08 **Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori**

SANZIONE (art. 57, 2° comma)

2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 10.000 a 40.000 euro.

SANZIONI (art. 15)

- Salvo che il fatto non costituisce reato, il **fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine non conformi ai requisiti** di cui all'allegato I del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 € a 24.000 €
- Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE, che comportano la non conformità ai medesimi requisiti.

SANZIONI (art.15)

- ❑ Salvo che il fatto non costituisce reato, il **fabricante di una quasi-macchina** o il suo mandatario che contravviene alle prescrizioni di cui all'articolo 10 del presente decreto, cioè:

- a) non prepara la documentazione tecnica pertinente
- b) non prepara le istruzioni per l'assemblaggio
- c) non redige la dichiarazione di incorporazione

è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 € a 18.000 €

SANZIONI (art.15)

- ❑ Ferma restando l'applicazione delle sanzioni precedenti, **il fabbricante o il suo mandatario che** a richiesta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali **omette di esibire la documentazione** di cui all'allegato VII del presente decreto, cioè il fascicolo tecnico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 € a 12.000 €

SANZIONI (art.15)

- ❑ **Il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine che, seppure conformi ai requisiti di cui all'allegato I, sono sprovviste della dichiarazione di conformità di cui all'allegato II è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 € a 12.000 €**

SANZIONI (art.15)

- ❑ **Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 € a 6.000 €**

SANZIONI (art.15)

- Chiunque promuove pubblicità per macchine che non rispettano le prescrizioni del presente decreto legislativo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 € a 6.000 €**

SANZIONI (art.15)

- Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano se il 10 per cento del fatturato connesso a tutte le macchine o quasi-macchine per le quali la violazione è accertata è compreso tra il minimo ed il massimo della sanzione da applicare ovvero è inferiore al minimo. Se il 10 per cento di tale fatturato è superiore al massimo della sanzione da applicare, i relativi importi minimo e massimo sono rideterminati moltiplicandoli per cifre intere crescenti fino a che sia verificata la condizione di cui al periodo precedente.**

SANZIONI (art. 15)

- La sanzione è determinata secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenendo conto, in particolare, della pericolosità connessa alla non conformità rilevata. In ogni caso la sanzione applicata non può superare l'importo massimo di 150.000 euro.

Legge 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale

Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (art. 11)

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

SANZIONI (art. 15)

- Il responsabile delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 (commercializzazione di macchine e quasi-macchine non conformi) è tenuto a **rifondere le spese sostenute per l'attuazione delle procedure di verifica** sulle macchine o quasi-macchine.

SANZIONI (art. 15)

- Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione dei relativi importi che, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa finalizzati a sostenere tali oneri.

SANZIONI (art. 15)

- ❑ **Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla competente Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico. Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), ultimo periodo, della legge 7 luglio 2009, n. 88, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero dello sviluppo economico.**

Abrogazioni (art. 18)

È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, del medesimo decreto.

D.P.R. del 24/07/1996 n. 459

**Regolamento per l'attuazione delle
direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE,
93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il
riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alle macchine**

Via Botticelli 151 - 10154 Torino (Italy) - Tel. (+39) 011.242.53.53 (10 Linee r.a.) - Telefax (+39) 011.242.52.00 <http://www.iectorino.com> / e-mail: iec@iectorino.com

1. Fatto salvo l'art. 1, comma 3, in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Via Botticelli 151 - 10154 Torino (Italy) - Tel. (+39) 011.242.53.53 (10 Linee r.a.) - Telefax (+39) 011.242.52.00 <http://www.iectorino.com> / e-mail: iec@iectorino.com



Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso (art.72 D.Lgs. 81/08)

1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.

SANZIONE (art. 87)

7. Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.700 euro per la violazione dell'articolo 72.

Via Botticelli 151 - 10154 Torino (Italy) - Tel. (+39) 011.242.53.53 (10 Linee r.a) - Telefax (+39) 011.242.52.00 <http://www.iectorino.com> / e-mail: iec@iectorino.com



3. Chiunque utilizzi macchine già soggette alla disciplina di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959, messe in servizio successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, ha l'obbligo di denuncia al dipartimento periferico competente per territorio dell'ISPESL dell'avvenuta installazione della macchina.

Via Botticelli 151 - 10154 Torino (Italy) - Tel. (+39) 011.242.53.53 (10 Linee r.a) - Telefax (+39) 011.242.52.00 <http://www.iectorino.com> / e-mail: iec@iectorino.com

OBBLIGHI IN SINTESI

A. MACCHINE PRODOTTE O PROGETTATE ALL'INTERNO

- Analisi dei rischi
- Fascicolo tecnico
- Istruzioni per l'uso
- Dichiarazione CE di conformità (all. II/A)
- Apposizione marcatura CE

OBBLIGHI IN SINTESI

B. MACCHINE ACQUISTATE ALL'ESTERNO

- Istruzioni per l'uso
- Dichiarazione CE di conformità (all. II/A)
- Apposizione marcatura CE

OBBLIGHI IN SINTESI

C. LINEE ASSEMBLATE ALL'INTERNO CON MACCHINE USATE, INTERNE, ESTERNE

- Analisi dei rischi della linea
- Fascicolo tecnico della linea (contenente le dichiarazioni CE delle macchine e delle quasi-macchine nuove)
- Istruzioni per l'uso della linea (con tutte le istruzioni delle singole macchine)
- Dichiarazione CE di conformità della linea (all.II/A)
- Apposizione marcatura CE della linea

Via Botticelli 151 - 10154 Torino (Italy) - Tel. (+39) 011.242.53.53 (10 Linee r.a) - Telefax (+39) 011.242.52.00 <http://www.iectorino.com> / e-mail: iec@iectorino.com

OBBLIGHI IN SINTESI

D. QUASI - MACCHINE PRODOTTE ALL'ESTERNO

- Istruzioni per l'assemblaggio (all. VI)
- Dichiarazione di incorporazione (all. II/B)

Via Botticelli 151 - 10154 Torino (Italy) - Tel. (+39) 011.242.53.53 (10 Linee r.a) - Telefax (+39) 011.242.52.00 <http://www.iectorino.com> / e-mail: iec@iectorino.com

Grazie per la pazienza

per ogni informazione

m.vigone@iectorino.com